

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD ZERO LIMITS APS

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., al D.Lgs 117/2017, è costituita, con sede in L'Aquila via S.S. 17 bis km 21.400 Fonte Cerreto - Assergi, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica ASD ZERO LIMITS APS".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

TITOLO II

Scopo - Attività

Articolo 2

1. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale esercitate di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017 sono:

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (rif. art. 5 lettera t, D.lgs 117/2017).

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (rif. Art. 5, lettera a, D.lgs 117/2017);

d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (rif. Art. 5, lettera d, D.lgs 117/2017).

y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (rif. Art. 5, lettera y, D.lgs 117/2017)

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (rif. Art. 5, lettera i, D.lgs 117/2017).

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa (rif. Art. 5, lettera l, D.lgs 117/2017).

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione degli impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva, nonché la produzione di cartografia.

2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

- a) Promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
- b) Promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- c) Promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- d) Promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
- e) Promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce d'età;
- f) Promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- g) Sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie

all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allò scopo promosse;

- h) Promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di: Alpinismo (Alpinismo paralimpico), Escursionismo (Accompagnamento, Accompagnamento Disabili anche con ausili), Arrampicata Sportiva (arrampicata paralimpica), Atletica Leggera (Corsa campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada, Indoor, Walking, Walking riabilitativo, Nordic Walking e Fitwalking, Trail, Ultramaratona), Ciclismo (ciclismo paralimpico, Strada, Pista, Tandem, Triciclo, Handbike, Ciclismo Trials, Ciclo-cross, Indoor Cycling, Artistic Cycling, Cycling for All e Master, attività cicloamatoriale competitiva, Cicloturismo, Mountain bike, Ciclismo sperimentale, amatoriale, Ciclismo Stazionario, E-bike, Cargo E-bike, Fat-bike), Ginnastica (Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica paralimpica, Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per Tutti, Ginnastica Ritmica), Sci (Sci paralimpico, Combinata nordica, Sci alpinismo, Sci alpino, Sci d'erba, Sci di velocità, Sci fondo paralimpico, Sci fondo estivo, Snowboard, Sci carving, Telemark), Tennis (Beach tennis, Paddle, Tennis), Tiro con l'Arco (3D, Flight e Clout, Ski archery, Tiro alla targa al chiuso e all'aperto, Tiro con l'arco paralimpico, Tiro di campagna), ORIENTEERING, Corsa orientamento (Foot-O), Sci orientamento (Ski-O), Mountain bike orientamento (Mtb-O), Orientamento di precisione (Trail-O), Neve-O (Orienteering sulla neve) inoltre percorsi avventura o giochi acrobatici ed emodinamici, il surviving, il team building, tutte attività sportive, socialmente riabilitative per soggetti diversamente abili, etc.

4. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (rif. art. 5 lettera t, D.lgs 117/2017).

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (rif. Art. 5, lettera a, D.lgs 117/2017);

y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (rif. Art. 5, lettera y, D.lgs 117/2017).

d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (rif. Art. 5, lettera d, D.lgs 117/2017).

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (rif. Art. 5, lettera i, D.lgs 117/2017).

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa (rif. Art. 5, lettera l, D.lgs 117/2017).

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione degli impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva, nonché la produzione di cartografia.

5. L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al Cinquanta % del numero dei volontari o al Venti % del numero degli associati.

TITOLO III

Associati

Articolo 3

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Articolo 4

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 5

La qualifica di associato dà diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- Esaminare libri sociali, concorrere all'elaborazione e approvare il programma delle attività, essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere visione dei bilanci.

Gli associati sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- All'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione annualmente si affilia;
- Al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.

Articolo 6

L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

TITOLO IV

Risorse economiche - Patrimonio

Articolo 7

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) Quote associative annuali;
- b) Corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
- c) Eredità, donazioni e legati;
- d) Contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) Proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

Esercizio Sociale

Articolo 8

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea

Articolo 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile, oppure mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme simili, alle seguenti condizioni

di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) Che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 11

L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- b) Procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell'Organo di Controllo;
- c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) Approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

Articolo 12

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell'organo provvede il Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) Predisporre i regolamenti interni;
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i) Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Articolo 16

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, L'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

Il Presidente

Articolo 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Organo di Controllo (facoltativo)

Articolo 18

Spetta all'Assemblea la facoltà di nominare un organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e resta in carica 4 anni. Esso nomina al proprio interno il Presidente che deve essere professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione all'Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

Spetta all'Organo di Controllo controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.

In quest'ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 19

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VI

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 20

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale.

Norma finale

Articolo 21

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii e dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 9/6/2025 N. 24.6 Serie 3
Esatti € ESENTI (.....)

